



TRIBUNALE DI BELLUNO

Numero 1287/2021 VG

DECRETO DI OMOLOGA

dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti
nella procedura di sovraindebitamento (legge 3 del 2012)

Il Giudice,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 e ss. della legge 3 del 2012, depositata nell'interesse della signora Sabrina Gurioli, nata a Pieve di Cadore (BL) il 10.09.1986, contenente in via subordinata la riserva di domanda di apertura della procedura di liquidazione;

ritenuto che la proposta di accordo di composizione della crisi soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3 del 2012;

osservato che non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

dato atto che è stata confermata l'Avv. Morena Astore, già nominata quale Professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite all'organismo di composizione della crisi, anche per il prosieguo della procedura;

dato atto che, all'udienza del 08.02.2022:

- la ricorrente è stata invitata a verificare la possibilità di modificare la proposta tenendo conto del credito spettante a Bertoni come accertato con sentenza 795/2021 del Tribunale di Ravenna, nonché delle precisazioni dei crediti, senza modifiche delle proposte nei confronti degli altri creditori, per gli importi sui quali avevano espresso il voto;

- è stato osservato che, ove le posizioni degli altri creditori non fossero state modificate in alcun modo, il Professionista che svolge i compiti dell'OCC avrebbe potuto comunicare la relazione di voto con il corretto credito spettante a Bertoni, non essendo necessario procedere a nuove comunicazioni (perché del voto di Bertoni, secondo il credito accertato con sentenza, si terrà conto tanto ai fini dell'approvazione dell'accordo, quanto ai fini del riparto; gli altri creditori, d'altra parte, non subiscono modifica alcuna);



vista la COMUNICAZIONE AL GIUDICE DELEGATO EX ART. 12 COMMA 1 L. 3/2012 del Professionista che svolge i compiti dell'OCC, Avv. Morena Astore, datata 22.03.2022, con la quale ella ha esposto:

- che la ricorrente ha modificato la proposta nel senso indicato, depositando "Nota di precisazione di accordo ex art. 7 e ss Legge n. 3/2012" in data 18 febbraio 2022";

- che, conseguentemente la Professionista che svolge i compiti dell'OCC, nei quindici giorni assegnati dal Giudice, ha reso una propria relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, inviata ai creditori ex art. 12, comma 1, Legge 3/2012 (doc. 1: relazione di voto);

- che le comunicazioni ai creditori sono andate a buon fine come da prospetto riepilogativo esposto (doc. 2-6: pec di accettazione);

- che le comunicazioni sono state regolarmente inviate anche ai creditori privilegiati Denny Passetti e Federica Badiali (presso il difensore avv. Valtancoli, a mezzo pec), soddisfatti al 100% del proprio credito;

- che, entro i dieci giorni successivi alle comunicazioni inviate è stata sollevata la seguente osservazione: "La Cassa di Risparmio di Ravenna ha rilevato di non avere alcun credito nei confronti della ricorrente Sabrina Gurioli (doc. 28: Osservazioni Cassa di Risparmio)";

dato atto che, dalla Comunicazione sull'esito delle votazioni e sul raggiungimento delle maggioranze per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi della Professionista che svolge i compiti dell'OCC, emerge il superamento delle maggioranze previste:

- totale dei creditori aventi diritto al voto: Euro 239.754,79;

- percentuale del 60 per cento necessaria per il raggiungimento della percentuale maggioritaria: Euro 143.852,87;

- voti favorevoli complessivi pari a Euro 171.417,41 corrispondenti al 71,496 %;

ritenuto che l'accordo debba considerarsi raggiunto e che esso debba essere omologato, perché sussistono i requisiti di legge;

ritenuto che, anche se la prevista durata dell'esecuzione dell'accordo di composizione della crisi è prolungata nel tempo, non vi siano motivi per protrarre la pubblicità dello stesso oltre un termine ragionevole, che può essere indicato in dodici mesi dal deposito del presente provvedimento;



per questi motivi

Visto l'art. 12 legge 3 del 2012,

OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti nella procedura di sovraindebitamento presentato nell'interesse della signora Sabrina Gurioli, nata a Pieve di Cadore (BL) il 10.09.1986;

DISPONE che sia data pubblicità all'accordo, unitamente al presente decreto di omologa, nelle medesime forme previste per la proposta e per il decreto di fissazione dell'udienza, a cura del Professionista nominato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite all'organismo di composizione della crisi;

la pubblicazione potrà cessare dopo che siano decorsi almeno dodici mesi dal deposito del presente provvedimento, con onere a carico del ricorrente di chiedere la cessazione della pubblicazione attraverso il suddetto Professionista, che potrà in ogni caso provvedere autonomamente e senza necessità di ulteriore autorizzazione del giudice.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Belluno, 26/03/2022

Il Giudice - Dott. Paolo Velo

